

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1
	Regolamento (CE) n. 78/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	3
	Regolamento (CE) n. 79/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	5
	Regolamento (CE) n. 80/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	7
	Regolamento (CE) n. 81/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco	9
	Regolamento (CE) n. 82/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	11
	Regolamento (CE) n. 83/98 della Commissione, del 13 gennaio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	14

Consiglio

98/20/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 16

98/21/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che modifica la decisione 83/653/CEE relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord a decorrere dal 1° gennaio 1984** 18

98/22/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile** 20

98/23/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 24

Commissione

98/24/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la decisione 96/490/CE relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi ⁽¹⁾** 26

98/25/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi**..... 28

98/26/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che modifica la decisione 97/297/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca** 30

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 77/98 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 1998

relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, in prosieguo denominato «l'accordo»;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che secondo l'accordo alcuni prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono essere importati nella Comunità, nei limiti di contingenti o massimali tariffari o nell'ambito di quantitativi di riferimento, a dazio doganale ridotto o a dazio nullo; che nell'accordo sono già precisati i prodotti che possono beneficiare di tali misure tariffarie, i volumi contingentali e la loro maggiorazione annuale, i dazi applicabili, i periodi e ogni altro criterio di ammissibilità; che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric e gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non comportano cambiamenti di sostanza; che, a fini di semplificazione, occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, ad adottare i regolamenti di applicazione relativi all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti e dei massimali tariffari, istituire un sistema di sorveglianza statistica comunitario nell'ambito di quantitativi tariffari ed apportare le modificazioni e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati di detti regolamenti;

considerando che secondo l'accordo la Comunità può sostituire, qualora sia superato, un quantitativo di riferimento con un uguale massimale tariffario; che, per gli stessi motivi, occorre prevedere che la Commissione adotti le misure necessarie;

considerando che, non appena i massimali sono raggiunti, la Comunità può ripristinare, fino al termine dell'anno

civile, i dazi doganali applicabili a paesi terzi sul prodotto interessato; che, per tutelare gli interessi dei produttori comunitari, occorre adottare tali misure in tempi molto brevi; che, secondo l'accordo, la Comunità può sospendere un massimale tariffario se, per due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto elencato nell'allegato C sono state inferiori all'80 % del volume del massimale; che esso prevede inoltre che la Comunità possa prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente, qualora si ritenga opportuno posticipare la maggiorazione annuale del 5 % del volume del massimale; che occorre prevedere che la Commissione adotti tali misure rapidamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo, relative agli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina, alle carni bovine, ovine e caprine e alle ciliege acide, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina⁽²⁾ o alle disposizioni corrispondenti di altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, le disposizioni di applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui agli allegati C e D dell'accordo e all'allegato I del prodotto sul regime commerciale aggiuntivo per alcuni prodotti siderurgici dell'accordo, compresa la sostituzione dei quantitativi di riferimento con massimali tariffari previsto a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo, nonché le modi-

⁽¹⁾ GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 (GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25).

fiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- a) la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
 - b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).
3. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione dei contingenti, massimali tariffari e

quantitativi di riferimento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Non appena è raggiunto un massimale tariffario, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi sulle importazioni dei prodotti interessati.

2. Se, per due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto elencato nell'allegato C dell'accordo sono state inferiori all'80 % del volume del massimale, la Commissione può adottare un regolamento di sospensione del massimale tariffario in questione.

3. La Commissione può adottare un regolamento che proroghi di un anno il massimale o i massimali tariffari stabiliti per l'anno precedente, qualora si ritenga opportuno posticipare la maggioranza annuale del 5 % del volume del massimale tariffario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale data sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. HENDERSON

REGOLAMENTO (CE) N. 78/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	62,4
	212	106,6
	624	122,0
	999	97,0
	0707 00 05	624
	999	201,3
0709 10 00	220	177,9
	999	177,9
0709 90 70	052	139,1
	204	150,0
	999	144,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,0
	204	41,5
	212	52,2
	220	46,1
	448	29,8
	624	68,7
	999	47,9
	0805 20 10	052
	204	67,4
	624	72,4
	999	67,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	46,7
	464	136,3
	600	85,8
	624	67,9
	999	84,2
0805 30 10	052	74,0
	204	67,2
	400	82,4
	528	32,4
	600	79,7
	999	67,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	47,4
	400	87,6
	404	89,3
	720	124,9
	728	83,2
	999	86,5
	0808 20 50	052
	064	97,8
	400	101,4
	999	91,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 79/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1998

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1998.

Esso si applica dal 14 al 27 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: 14 gennaio — 27 gennaio 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,06	11,15	46,23	20,84
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	14,89	12,34	20,40	18,45
Marocco	15,29	14,42	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 80/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1998****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 79/98 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2651/97 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 2651/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

(1) GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

(3) GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

(4) GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

(5) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

(7) GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

(8) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(9) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(10) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(11) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

(12) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 81/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1998

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 79/98 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2559/97 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 2559/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU L 349 del 19. 12. 1997, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 82/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2638/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2/98 ⁽⁶⁾;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2638/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2638/97 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 1 del 3. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	42,97	32,97
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	42,97	32,97
	di qualità media	57,40	47,40
	di bassa qualità	65,55	55,55
1002 00 00	Segala	70,48	60,48
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	70,48	60,48
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	70,48	60,48
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	84,56	74,56
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	84,56	74,56
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	70,48	60,48

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 12. 1997 al 12. 01. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	121,82	114,31	111,53	95,00	210,92 ⁽¹⁾	115,38 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	21,23	14,16	8,80	6,32	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,53 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,08 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 83/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1998

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2462/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 40.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,73	3,57
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,73	8,67
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,73	3,43
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,73	8,24
1701 91 00 ⁽²⁾	26,80	11,83
1701 99 10 ⁽²⁾	26,80	7,31
1701 99 90 ⁽²⁾	26,80	7,31
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/20/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/545/CEE ⁽²⁾,

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione 92/545/CEE,

vista la conseguente proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 15 novembre 1996, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza, per una durata limitata, con la decisione 92/545/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 21 aprile 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi;

considerando che la deroga consiste nel riscuotere dall'impresa di confezione l'IVA di cui di regola sarebbe debitore il subappaltatore a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga ha mostrato che la misura particolare soddisfa le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27 di detta direttiva;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

⁽¹⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

⁽²⁾ GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che modifica la decisione 83/653/CEE relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord a decorrere dal 1° gennaio 1984

(98/21/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, punto ii),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 83/653/CEE⁽²⁾ stabilisce il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord, in riferimento alla quota del TAC (totale ammissibile di catture), disponibile per la Comunità prima dell'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

considerando che l'atto di adesione del 1994 stabilisce la quota di aringhe del Mare del Nord destinata in percentuale alla Svezia sulla quota del TAC di tale stock disponibile per la Comunità ampliata;

considerando che è opportuno modificare la decisione 83/653/CEE al fine di riferirsi specificamente alla Comu-

nità ampliata e di comprendere la Svezia nella ripartizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 83/653/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

(¹) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(²) GU L 371 del 31. 12. 1983, pag. 39.

ALLEGATO

Metodo di calcolo dei contingenti destinati agli Stati membri

(QC = quota comunitaria)

Stato membro	Per una QC inferiore a 100 000 tonnellate	Per una QC compresa tra 100 000 e 157 252 tonnellate	Per una QC compresa tra 157 253 e 254 648 tonnellate	Per una QC uguale o superiore a 254 649 tonnellate
Belgio	$0,071000 * QC$	7 100	$0,013862 * QC + 4 920$	$0,009857 * (QC - 254 649) + 8 450$
Danimarca	$0,193459 * QC$	$0,208469 * QC - 1 501$	$0,232238 * QC - 5 239$	$0,344985 * (QC - 254 649) + 53 900$
Germania	$0,121654 * QC$	$0,131094 * QC - 944$	$0,175356 * QC - 7 904$	$0,172492 * (QC - 254 649) + 36 750$
Francia	$0,126222 * QC$	$0,136022 * QC - 980$	$0,092304 * QC + 5 894$	$0,083782 * (QC - 254 649) + 29 400$
Paesi Bassi	$0,252446 * QC$	$0,272045 * QC - 1 960$	$0,260073 * QC - 77$	$0,202062 * (QC - 254 649) + 66 150$
Svezia	$0,014330 * QC$	$0,014330 * QC$	$0,014330 * QC$	$0,014330 * (QC - 254 649) + 3 649$
Regno Unito	$0,220889 * QC$	$0,238039 * QC - 1 715$	$0,211837 * QC + 2 406$	$0,172492 * (QC - 254 649) + 56 350$

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

(98/22/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,considerando che l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore ha consentito di giungere progressivamente ad una cooperazione tra gli Stati membri; che le risoluzioni adottate dal 1987⁽⁵⁾ in poi costituiscono la base di tale cooperazione;

considerando che la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri, migliorando la qualità della vita e partecipando alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile⁽⁶⁾ presentato dalla Commissione prevede che la Comunità attribuisca maggiore importanza alla protezione civile e alle situazioni di emergenza ecologica;

considerando che la creazione di un programma d'azione comunitario implicante misure di sostegno contribuirà a sviluppare in modo ancora più efficace la cooperazione in questo settore; che un tale programma deve tener conto in ampia misura delle esperienze acquisite in questo settore;

considerando l'importanza delle azioni destinate a preparare i responsabili e le persone implicate nella protezione civile negli Stati membri per perfezionare il loro grado di preparazione;

considerando che si devono intraprendere anche azioni rivolte ai cittadini europei per migliorare il loro livello di autotutela;

considerando che la rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile continua a svolgere un ruolo attivo per i problemi di protezione civile;

considerando che sarà istituito un comitato di rappresentanti degli Stati membri incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della presente decisione;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la cooperazione comunitaria sostiene e completa le politiche nazionali in materia di protezione civile per aumentare l'efficacia; che gli scambi di esperienze e l'assistenza reciproca permetteranno di contribuire a limitare le perdite di vite umane, le lesioni e i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità;

considerando che è opportuno prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche ed isolate della Comunità a causa delle loro caratteristiche;

considerando che la durata del programma dovrebbe essere limitata a due anni (1998, 1999);

considerando che l'importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, è inserito nella presente decisione per l'intera durata del programma, senza per questo influire sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri di azione al di fuori di quello dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stabilito un programma d'azione comunitario (qui di seguito denominato «programma») a favore della protezione civile, al fine di contribuire a migliorare la protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica, fatta salva la divisione delle competenze a livello nazionale.

Il programma è diretto a sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri nel quadro della loro azione nazionale, regionale e locale di protezione civile, nonché a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore.

(1) GU C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 19, e GU C 202 del 12. 7. 1996, pag. 9.

(2) GU C 141 del 13. 5. 1996, pag. 258.

(3) GU C 301 del 13. 11. 1995, pag. 3.

(4) GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 111.

(5) GU C 176 del 4. 7. 1987, pag. 1; GU C 44 del 23. 2. 1989, pag. 3; GU C 315 del 14. 12. 1990, pag. 1; GU C 315 del 14. 12. 1990, pag. 3; GU C 198 del 27. 7. 1991, pag. 1; GU C 313 del 10. 11. 1994, pag. 1.

(6) GU C 138 del 17. 5. 1993, pag. 5.

Questo programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il programma inizia il 1° gennaio 1998 e si conclude il 31 dicembre del 1999.
2. Il programma è attuato secondo un piano di due anni, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 4 e sulla base, fra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione, con revisione annuale.

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 3 milioni di ecu.

Lo stanziamento annuale è stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le azioni che rientrano nel programma, le modalità di finanziamento e l'assegnazione indicativa delle risorse sono riportate nell'allegato.

Articolo 3

1. Il piano per l'attuazione del programma comprende le singole azioni da intraprendere.
2. La scelta delle azioni specifiche è basata in particolare sui seguenti criteri:
 - a) contributo a ridurre i rischi ed i danni alle persone, all'ambiente ed ai beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica;
 - b) contributo a migliorare il livello di preparazione delle persone implicate nella protezione civile negli Stati membri per aumentare il potenziale di intervento;
 - c) contributo a migliorare le tecniche e i metodi di intervento: progetti pilota;
 - d) contributo all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela.
3. Ciascuna azione specifica è realizzata in stretta cooperazione con le autorità competenti.
4. Ciascuna azione terrà conto dei risultati della ricerca comunitaria e di quella nazionale nei settori pertinenti.
5. La Commissione e gli Stati membri s'assicurano della coerenza del programma con altre azioni comunitarie.

Articolo 4

Per l'attuazione del programma, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è adottato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- a) la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una dichiarazione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

Articolo 5

La Commissione procede ogni anno alla valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano e presenta una relazione scritta al comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

Azioni	Modalità di finanziamento	Assegnazione indicativa delle risorse
<p>A. Azioni che contribuiscono al miglioramento della preparazione delle persone implicate nella protezione civile</p> <p><i>1. Formazione</i></p> <p>Organizzazione di workshop — soprattutto di autoformazione — che riuniscono esperti di elevato livello degli Stati membri per permettere, in una data disciplina, uno scambio reciproco di esperienze mediante scambi approfonditi sui metodi, le tecniche e i mezzi allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — migliorare il livello generale di preparazione; — creare le condizioni necessarie per instaurare una rete umana che consenta una cooperazione operativa più efficace fra gli Stati membri in caso di emergenza. <p><i>2. Sistema di scambi di esperti</i></p> <p>Organizzazione di scambi di esperti degli Stati membri che permettono agli stessi di seguire una formazione di durata limitata in un altro Stato membro.</p> <p>Organizzazione del distacco di uno o più esperti presso il servizio o i servizi della protezione civile di un altro Stato membro per presentare determinati corsi o moduli di formazione, acquisire esperienza, valutare le diverse tecniche utilizzate o studiare l'impostazione adottata in altri servizi della protezione civile.</p> <p><i>3. Esercitazioni comunitarie di simulazione</i></p> <p>Queste esercitazioni hanno lo scopo di comparare i metodi e di accompagnare i progressi dei sistemi nazionali di protezione civile.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario del 75 % al massimo del costo totale dell'azione con un importo massimo di 62 500 ecu per azione</p> <p>Finanziamento fino al 75 % delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e al 100 % delle spese di coordinamento del sistema</p> <p>Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo dei costi derivanti dalla partecipazione degli osservatori degli Stati membri invitati dallo Stato organizzatore, all'organizzazione dei workshop connessi, alla preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.</p>	58 - 70 %
<p>B. Progetti che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento (Progetti pilota)</p> <p>Progetti aventi l'obiettivo di aumentare la capacità di intervento degli Stati membri. Questi progetti mirano essenzialmente a migliorare i mezzi, le tecniche e le procedure di intervento. La loro portata deve essere di natura da interessare l'insieme degli Stati membri o alcuni di questi Stati, con la possibilità di includere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie connesse alla protezione civile.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale di ciascun progetto</p>	15 - 20 %

Azioni	Modalità di finanziamento	Assegnazione indicativa delle risorse
<p>C. Azioni che contribuiscono al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>Azioni che favoriscono gli scambi di esperienze tra Stati membri, regioni e autorità locali nel settore delle iniziative intraprese per migliorare l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini allo scopo soprattutto di aumentare il livello di autotutela. Si tratta di valorizzare quanto viene intrapreso negli Stati membri e di permettere alle amministrazioni e alle altre organizzazioni interessate di beneficiare di esperienze simili in altri Stati membri. Le azioni si indirizzano a un vasto pubblico.</p> <p>Distribuzione di materiale informativo e esposizioni itineranti sulla cooperazione comunitaria nel settore della protezione civile.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale dell'azione</p> <p>Finanziamento al 100 %</p>	15 - 20 %
<p>D. Mobilitazione degli esperti</p> <p>Mobilizzazione — come previsto dal manuale operativo della protezione civile — di esperti per rafforzare i dispositivi instaurati negli Stati membri da autorità confrontate a situazioni di emergenza derivanti da catastrofi naturali o tecnologiche.</p> <p>Mobilizzazione di esperti richiesta da paesi terzi in particolari situazioni di emergenza — a condizione che dette azioni non possono essere ammesse ad ECHO o ad altri strumenti comunitari.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario pari al 100 % dei costi connessi alle missioni degli esperti</p>	2 %

⁽¹⁾ Sono escluse da questo programma le azioni condotte nel quadro della politica comunitaria in materia di salute particolare (cfr. la decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitaria di promozione, informazione, educazione e formazione in materia di salute, nel quadro dell'azione nel campo della salute pubblica (1996-2000) — GU L 95 del 16. 4. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ Nell'ambito dell'azione C si possono prevedere conferenze ed altre manifestazioni sulla protezione civile aperte ad un vasto pubblico (contributo finanziario comunitario del 30 % al massimo, con un importo massimo di 25 000 ecu) ed altre azioni di sostegno per promuovere le attività di protezione civile negli Stati membri (contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale dell'azione).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/23/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/546/CEE ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 21 febbraio 1997 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli è stata in precedenza concessa, fino al 31 dicembre 1996, con la decisione 92/546/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 6 maggio 1997 della domanda del Regno Unito;

considerando che in forza della decisione 92/546/CEE il Regno Unito è autorizzato ad introdurre una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che, per gli acquisti intracomunitari di beni, venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, quando la persona che acquista i beni non sia un soggetto passivo totale ed abbia con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;

considerando che la decisione 92/546/CEE ha consentito al Regno Unito di completare il dispositivo di una misura particolare, autorizzata con decisione del Consiglio ritenuta acquisita l'11 aprile 1987 ⁽³⁾, che consente al Regno

Unito di prescrivere che come base imponibile per le forniture di beni, le prestazioni di servizi o le importazioni venga assunto il prezzo del mercato libero qualora il beneficiario di tali operazioni sia una persona parzialmente o totalmente esente ed esistano legami familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, fra colui che effettua la fornitura o la prestazione e colui che ne è destinatario o fra colui che importa i beni e la persona a cui tali beni devono essere pagati;

considerando che la misura in questione ha lo scopo di impedire che persone legate da determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, riducano artificiosamente i prezzi delle operazioni imponibili;

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽⁴⁾, misure nazionali di deroga idonee ad evitare le frodi o le evasioni fiscali vanno interpretate rigorosamente e possono derogare alle norme in materia di base imponibile dell'IVA soltanto nei limiti strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo;

considerando tuttavia che la misura particolare è applicabile solo quando l'amministrazione può provare che la base imponibile fissata in base all'articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE è influenzata dai vincoli familiari, giuridici o economici tra la persona che acquista il bene e il fornitore, essendo escluso il ricorso a semplici presunzioni e fermo restando che le parti interessate devono essere ammesse a fornire la prova contraria in caso di contestazione del livello del prezzo del mercato libero stabilito dall'amministrazione;

considerando che inoltre detta misura si applica alle operazioni imponibili solo quando il beneficiario è una persona parzialmente o totalmente esente;

considerando che, tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata allo scopo perseguito;

⁽¹⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

⁽²⁾ GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 21. 5. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ Vedi sentenze della Corte del 10 aprile 1984, 324/82, Commissione/Belgio (Racc. 1984, pag. 1861, punto 29) e del 29 maggio 1997, 63/96, Werner Skripalle (Racc. 1997, pag. I-2847).

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione va accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che tale deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che

per gli acquisti intracomunitari di beni venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, allorché ricorrono i due seguenti presupposti:

- la persona che acquista i beni non è un soggetto passivo totale ed ha con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;
- un insieme di elementi di fatto permette di concludere che tali vincoli familiari, giuridici o economici hanno influenzato la determinazione della base imponibile fissata dal suddetto articolo 28 sexies.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che modifica la decisione 96/490/CE relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/24/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che con la decisione 96/490/CE ⁽³⁾ la Commissione ha adottato misure volte a proteggere talune regioni della Comunità dall'introduzione del Gyrodactylus salaris;

considerando che la Finlandia, con lettera del 30 settembre 1997, ha chiesto che alcuni bacini idrografici situati sul suo territorio siano protetti dall'introduzione del Gyrodactylus salaris; che ciò implica la creazione di una zona cuscinetto in cui si applichino rigorose limitazioni di movimento per i salmonidi;

considerando che la Finlandia sta attuando un programma di controllo e sorveglianza in tali bacini idrografici;

considerando che gli Stati membri ai quali si applicano misure protettive contro il Gyrodactylus salaris stanno attuando un programma di controllo e sorveglianza per tale parassita; che i risultati di tale programma devono essere comunicati regolarmente alla Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 202 del 10. 8. 1996, pag. 21.

Articolo 1

La decisione 96/490/CE è modificata come segue:

1) Al testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Non è consentito il movimento di salmonidi vivi dalla zona cuscinetto di cui al punto 3 dell'allegato alle altre regioni elencate nell'allegato».

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Le autorità competenti degli Stati membri responsabili per le regioni elencate nell'allegato sottopongono costantemente le loro popolazioni di salmonidi a test di controllo ed esami di laboratorio al fine di accertare l'assenza di Gyrodactylus salaris e presentano ogni anno i relativi risultati alla Commissione non oltre il 1° luglio».

3) L'allegato è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO

REGIONI

1. Le seguenti regioni del Regno Unito: Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isola di Man, Guernsey.

2. Irlanda.

3. I seguenti bacini idrografici della Finlandia: Tenojoki, Näätämonjoki (zona cuscinetto: Paatsjoki, Luttojoki, Uutuanjoki)».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(98/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 sono comparsi focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;

considerando che, non appena la peste suina classica è stata ufficialmente confermata, le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato l'adozione degli opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione vari documenti tecnici e finanziari e una domanda di rimborso per i primi 217 focolai comparsi sul proprio territorio;

considerando che la Commissione ha verificato se erano state rispettate tutte le norme comunitarie nel settore veterinario e se erano soddisfatte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità;

considerando che, tenuto conto dei fatti rilevati e comunicati dalla Commissione alle autorità dei Paesi Bassi, viene deciso il versamento di un primo anticipo, con riserva della decisione definitiva quanto all'importo globale della partecipazione finanziaria e delle eventuali riduzioni;

considerando inoltre che a seguito dell'entità dei fondi disponibili il contributo finanziario può essere per ora concesso soltanto per i primi 195 focolai;

considerando che per i focolai manifestatisi successivamente potrà essere concesso un ulteriore contributo finanziario una volta effettuata la verifica di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono ottenere una partecipazione finanziaria pari al massimo a 31,3 milioni di ECU quale contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo dei proprietari delle aziende infette e delle aziende che hanno avuto contatti con queste ultime per i primi 195 focolai di peste suina classica comparsi sul proprio territorio nel 1997.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa previa presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si è proceduto all'abbattimento di suini. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,
- data del sospetto della malattia e data della conferma,
- numero di suini abbattuti e distrutti e data dell'abbattimento e della distruzione,
- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'allevamento infetto; risultati degli esami eseguiti,

(¹) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(²) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

— presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

— dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

— azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto al netto dell'IVA.

Articolo 3

I Paesi Bassi trasmettono i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro il 19 dicembre 1997.

Articolo 4

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica la decisione 97/297/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(98/26/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione, in virtù dell'articolo 8 della decisione 97/527/CE, che una parte delle loro spese ammissibili non saranno realizzate nel 1997; che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che una parte delle loro spese previste per il 1998 potranno essere realizzate nel 1997;

considerando che la decisione 97/297/CE della Commissione⁽²⁾ relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, modificata dalla decisione 97/573/CE⁽³⁾, deve essere conseguentemente modificata,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

Articolo 1

La decisione 97/297/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, prima frase, l'importo di 71 606 685 ECU è sostituito da 73 176 804 ECU.
- 2) All'articolo 1, terza frase, l'importo di 28 735 863 ECU è sostituito da 29 108 528 ECU.
- 3) All'articolo 2, prima frase, l'importo di 4 381 071 ECU è sostituito da 2 406 346 ECU.
- 4) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 5) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica irlandese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30.

GU L 302 del 15. 12. 1995, pag. 45 (rettifica).

⁽²⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 19.

*ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I /
BIJLAGE I / ANEXO I / LIITE I / BILAGA I*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables en moneda nacional Støtteberettigede udgifter i national valuta Erstattungsfähige Ausgaben in nationaler Währung Επιλέξιμες δαπάνες σε εθνικό νόμισμα Eligible expenditure in national currency Dépenses admissibles en monnaie nationale Spese ammissibili in moneta nazionale In aanmerking komende uitgaven in nationale valuta Despesas elegíveis em moeda nacional Hyväksyttävät kustannukset kansallisessa valuutassa Bidragsberättigande kostnader i nationell valuta	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät kustannukset Bidragsberättigande kostnader (ECU)	Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo massimo della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máx. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (ECU)
België/Belgique	BEC 3 200 000,-	79 843,-	39 921,-
Danmark	DKR 20 000 000,-	2 687 301,-	900 246,-
Deutschland	DM 8 977 068,-	4 614 557,-	2 153 001,-
Ελλάδα	DRA 5 274 500 000,-	17 043 380,-	4 841 263,-
España	PTA 1 307 522 000,-	7 976 391,-	2 661 849,-
France	FF 17 046 253,-	2 597 540,-	624 462,-
Ireland	IRL 1 249 000,-	1 671 646,-	258 309,-
Italia	LIT 12 761 200 000,-	6 675 175,-	3 321 581,-
Nederland	HFL 1 540 000,-	705 306,-	196 938,-
Portugal	ESC 2 275 850 000,-	11 620 373,-	5 787 465,-
Suomi	FMK 1 900 000,-	326 851,-	103 216,-
Sverige	SKR 17 404 000,-	2 027 042,-	964 021,-
United Kingdom	UKL 11 196 229,-	15 137 799,-	7 256 256,-
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä		73 176 804,-	29 108 528,-

*ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II /
BIJLAGE II / ANEXO II / LIITE II / BILAGA II*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables en moneda nacional Støtteberettigede udgifter i national valuta Erstattungsfähige Ausgaben in nationaler Währung Επιλέξιμες δαπάνες σε εθνικό νόμισμα Eligible expenditure in national currency Dépenses admissibles en monnaie nationale Spese ammissibili in moneta nazionale In aanmerking komende uitgaven in nationale valuta Despesas elegíveis em moeda nacional Hyväksyttävät kustannukset kansallisessa valuutassa Bidragsberättigande kostnader i nationell valuta	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät kustannukset Bidragsberättigande kostnader (ECU)	Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo massimo della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máx. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (ECU)
België/Belgique	BEC 9 800 000,-	244 520,-	244 520,-
Danmark	DKR 1 650 012,-	221 704,-	221 704,-
Deutschland	DM 10 001,-	5 141,-	5 141,-
Ελλάδα	DRA —	—	—
España	PTA 62 000 000,-	378 224,-	378 224,-
France	FF —	—	—
Ireland	IRL 360 000,-	481 819,-	481 819,-
Italia	LIT —	—	—
Nederland	HFL 200 000,-	91 598,-	91 598,-
Portugal	ESC 78 400 000,-	400 307,-	400 307,-
Suomi	FMK 600 000,-	103 216,-	103 216,-
Sverige	SKR —	—	—
United Kingdom	UKL 355 000,-	479 817,-	479 817,-
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä		2 406 346,-	2 406 346,-